

# CITTA' DI REGGIO CALABRIA

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### N. 27 del 28 APRILE 2016

# OGGETTO: DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2016

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di aprile, alle ore 12.04, nella sala delle Adunanze consiliari presso Palazzo San Giorgio, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio prot. n. 65217 del 22.04.2016 si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, Sig. Demetrio DELFINO.

Risultano presenti il Sindaco e n. 30 Consiglieri, come dal seguente prospetto:

N <sub>2</sub>	Cognome e Nome	Presenza	. <b>N</b> .:	Cognome e Nome	Presenza
1	FALCOMATA' Giuseppe - Sindaco	SI	24	DATTOLA Lucio	SI
2	ALBANESE Rocco	SI	25	CARACCIOLO Maria Antonietta	NO
3	BOVA Filippo	SI	26	D'ASCOLI Giuseppe	SI
4	BRUNETTI Paolo	SI	27	DATTOLA Luigi	SI
3	BURRONE Filippo	SI	28	IMBALZANO Pasquale	SI
6	CASTORINA Antonio	SI	29	MAIOLINO Antonino	SI
7	DELFINO Demetrio	SI	30	MARINO Demetrio	SI
8	GANGEMI Francesco	SI	31	MATALONE Antonino	SI
9	IACHINO Nancy	SI	32	PIZZIMENTI Antonio	SI
10	IMBALZANO Emiliano	SI	33	RIPEPI Massimo Antonio	SI
11	LATELLA Giovanni	SI			
12	MARRA Vincenzo	SI			
13	MARTINO Demetrio	SI			
14	MAURO Riccardo	SI			
15	MILETO Antonino	SI			
16	MINNITI Giovanni	SI			
17	MISEFARI Valerio	SI			
18	NOCERA Antonino	SI			
19	PARIS Nicola	SI			
20	QUARTUCCIO Filippo	SI			
21	RUVOLO Antonio	NO			
22	SERA Giuseppe Francesco	SI			
23	SERRANO' Paola Maria	SI			

Sono altresì presenti alla seduta senza diritto di voto, gli assessori Sigg.ri: Anghelone Saverio, Neri Armando, Neto Mattia Fortunata, Zimbalatti Antonino, Nardi Rosanna Patrizia Maria, Marino Giuseppe, Marcianò Angela, Quattrone Agata e Muraca Giovanni.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Giovanna Antonia ACQUAVIVA incaricata della redazione del verbale.

# IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Apre la discussione sull'argomento posto all'Odg avente ad oggetto "DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2016". Relaziona l'Assessore al Bilancio, Tributi, Programmazione Finanziaria, Avv. Armando Neri.

Pone quindi in votazione la delibera in discussione, che viene approvata <u>a maggioranza</u> dai 22 presenti in aula, con il seguente esito: voti favorevoli 20 (ALBANESE, BOVA, BRUNETTI, BURRONE, CASTORINA, DELFINO, GANGEMI, IACHINO, IMBALZANO Emiliano, LATELLA, MARRA, MAURO, MILETO, MINNITI, MISEFARI, NOCERA, PARIS, QUARTUCCIO, SERA E MARINO), voti contrari 2 (D'ASCOLI e RIPEPI).

IL PRESIDENTE ne proclama l'esito.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Considerate le modifiche apportate dalla Legge 28/12/2015, n.208 all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e alla L. 27 dicembre 2013 n. 147, la disciplina relativa all'Imposta municipale propria (IMU) e al tributo sui servizi indivisibili TASI per l'anno 2016 presenta alcune differenze rispetto a quella del 2015, ovvero:

- è stata abrogata la facoltà di previsione dell'equiparazione all'abitazione principale, nel caso di comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta, per cui è invece imposto ex lege il beneficio della base imponibile ridotta del 50 per cento sussistendo le condizioni ex art. 13 c. 3 lett. a) Decreto Legge 06/12/2011, n. 201 come modificato ex c. 10 art. 1 L 208/15;
- è stata introdotta la previsione per la quale dal 2016 l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) sui terrenti agricoli prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
- n. 504, è applicata sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, in base alla quale per il Comune di Reggio Calabria, essendo inserito nell'elenco allegato alla medesima circolare senza alcuna annotazione di limitazione, l'esenzione opera per i terreni agricoli ricadenti nell'intero territorio comunale.
- è stata modificata l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ai sensi dell' art. 1 c. 13 Legge 28/12/2015, n.208, risultando dunque esenti i terreni agricoli:
  - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione:
  - b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile;
- è stata abrogata l'imposta municipale secondaria IMUS;
- è stato previsto come a decorrere dal 1º gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, é effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente

connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente. Limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016;

- è stata prevista l'esenzione IMU, nel caso di unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, anche l'ipotesi relativa alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- è stato previsto che, nel caso di immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento ai sensi della legge 208/2015, articolo 1, comma 53;
- mentre permane la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

Considerato che ai sensi dell'art. 1 c. 26 L 208/15 per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015; e che la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che, come è il caso del Comune di Reggio Calabria, hanno deliberato il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

Considerato altresì che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle medesime aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Ritenuto, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

#### Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal l' gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015, il quale ha disposto che Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e visto il successivo Decreto del 1° marzo 2016 di ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 dello stesso termine:

Considerato che il Comune di Reggio Calabria ha adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis e seguenti del D.Igs 267/2000, approvato definitivamente dalla Corte dei Conti (Sez. Riunite), nella Camera di

Consiglio del 14 maggio 2014, con sentenza n. 26/2014/EL depositata il 17 luglio 2014, prevedendo l'applicazione delle aliquote di imposta nella misura massima, in coerenza con le prescrizioni della suddetta normativa;

Ritenuto pertanto che per la predisposizione del bilancio 2016 occorre prevedere:

- l'aliquota del 3,5% per l'abitazione principale (solo categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011), tenuto conto della determinazione dell'aliquota TASI per il 2016 nella misura del 2,5‰ e dell'obbligo del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base alla quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 6 per mille in relazione a tale tipologia di immobili, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 707, della L. 147/2013 e dell'art. 13, comma 7, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;
- l'aliquota massima del 10,60% per tutte le altre tipologie di immobili e per le aree edificabili;

Ritenuto altresì di poter confermare l'aliquota agevolata del 6‰ per locazioni di unità immobiliari concesse a canone concordato (art. 18 bis del nuovo Regolamento IMU), su cui si applicherà la riduzione al 75 per cento ai sensi della legge 208/2015, articolo 1, comma 53;

Stimato in €. 31.591.584,90 il gettito IMU che si prevede per l'anno 2016 sulla base dell'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra, dato congruo ed attendibile, quantificato prendendo a riferimento:

- il valore determinato utilizzando il simulatore messo a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sul portale del Federalismo Fiscale, comprensivo dell'incremento di €. 4.669.924,09 per variazione Quota di alimentazione F.S.C. (tratto dal dato calcolato dal Ministero dell'Interno per la determinazione del Fondo di Solidarietà Comunale), al netto della detrazione per la partecipazione all'alimentazione del detto Fondo di Solidarietà Comunale per l'anno 2016;
- il valore del minor gettito derivante dall'applicazione delle aliquote di cui all'art. 18 ter del Regolamento IMU, confermato in complessivi €. 268.000,00;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazioni della Commissione Straordinaria n. 16 del 31.10.2012, n. 218 del 26.11.2013, n. 105 del 07-08-2014, come emendato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.07.2015 e da ultimo modificato con la deliberazione di questo Consiglio n. 25 di data odierna;

Vista la proposta, formulata dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 68 del 21.04.2016, di determinazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica (IMU) per l'anno 2016;

Ritenuto di provvedere in merito, disponendo l'approvazione delle aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Unica per l'anno 2016;

Richiamato inoltre l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

"15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

# Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa
  nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei
  regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale
  www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

#### Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale:
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- il parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare competente, giusta nota prot. n. 67307 del 28.04.2016;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, sotto il profilo della regolarità tecnica, dal Dirigente del Settore Tributi ed Appalti, sotto il profilo della regolarità contabile, dal Dirigente del Settore Programmazione Economica e Finanziaria;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Preso atto dell'esito della votazione, proclamato dal Presidente,

#### DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che si intendono qui integralmente riportati:

1. di determinare le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2016, nelle seguenti misure:

Aliquota	Misura
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	3,5 per mille
Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili, fabbricati ed aree edificabili	10,6 per mille
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	10,6 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota per gli immobili concessi in locazione a canone concordato (art. 18 ter IMU)	6 per mille

- 2. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 707, della L. 147/2013 e dell'art. 13, comma 10, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;
- 3. di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014 (conv. in legge n. 68/2014) in base alla quale la somma delle aliquote della TASI dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- 4. di dare atto che sono esenti dall'Imposta Municipale Propria:
  - i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd "beni merce"), fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
  - i fabbricati rurali ad uso strumentale, costituiti da tutte le costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento delle attività agricole disciplinate dall'articolo 2135 del codice civile;
- 5. di stimare in €. 31.591.584,90, per come in premessa determinato, il gettito dell'IMU derivante dall'applicazione delle aliquote/detrazioni di cui sopra;
- 6. di inviare il presente atto al dirigente del Settore Gestione Tributi ed Appalti, al dirigente del Settore Programmazione Economica e Finanziaria", al responsabile del tributo rag. Maria Morabito ed alla società mista RE.G.E.S. s.p.a. (incaricata dello svolgimento del servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie dell'Ente) per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- 7. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale <u>www.portalefederalismofiscale.gov.it</u> entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

- 3. di pubblicare altresì il presente atto:
  - sul sito internet del Comune, www.reggiocal.it e sul sito della RE.G.E.S. s.p.a.;
  - all'Albo Pretorio on line del Comune;
- 9. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente atto, mediante le ulteriori forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
- Il Presidente del Consiglio preso atto dell'esito della votazione, propone al Consiglio che la presente deliberazione venga dichiarata immediatamente eseguibile.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la proposta del Presidente del Consiglio;

Con votazione favorevole resa <u>a maggioranza</u>, per alzata di mano, dai 22 presenti in aula, con il seguente esito: voti favorevoli 20 (ALBANESE, BOVA, BRUNETTI, BURRONE, CASTORINA, DELFINO, GANGEMI, IACHINO, IMBALZANO Emiliano, LATELLA, MARRA, MAURO, MILETO, MINNITI, MISEFARI, NOCERA, PARIS, QUARTUCCIO, SERA E MARINO), voti contrari 2 (D'ASCOLI e RIPEPI).

### **DELIBERA**

• di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016/2018 e di procedere alla pubblicazione della stessa deliberazione entro il termine e con le modalità sopra indicati.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Demetrio DELFINO	Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA
i) The state of th	
PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica (Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)  IL RESPONSABILE	PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità contabile (Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)  IL RESPONSABILE
N. 2463 Reg.	
Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12 odierna all'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 32, comma 1, 15 giorni consecutivi.	4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata in data legge 18 giugno 2009, n. 69, e vi rimarrà in pubblicazione pe
Reggio Calabria, li = 4 MAG. 2016	
L'INCARICATO  Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,	IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA
	ESTA
che la presente deliberazione:  è stata pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 giorni conse dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; è divenuta efficace il <b>28 APR. 2016</b> :	
× Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell	'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.
Perché decorso il 10° giorno dalla sua pubblicazione, ai se	ensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.
Reggio Calabria, lì - 4 MAG. 2016	
	IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA
	<i>-</i>

IL SEGRETARIO GENERALE